



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K E TARIFFE TARI 2022.

L'anno **2022**, addì **31** del mese di **maggio** alle ore **18:15**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Presente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Assente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Assente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Assente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, BIANCHI CRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2022
Numero: 596

OGGETTO

APPROVAZIONE COEFFICIENTI K E TARIFFE TARI 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'Assessore Grazia Pingaro illustrare il presente provvedimento, come da verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTO il regolamento Comunale per la tassa rifiuti TARI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021 ed in ultimo n. 50/2022;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare: l'articolo 1 della legge 147/2013:

- ⌘ al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- ⌘ al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RICHIAMATO l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 67 in data odierna, con la quale è stato preso atto del PEF 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Colle di Val d'Elsa e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da ATO Toscana Sud, il quale espone un costo complessivo di Euro 4.175.314 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a 2.878.381 e parte fissa pari a € 1.296.933, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 4.154.434 di cui parte fissa € 1.279.345 e parte variabile € 2.875.089, considerati al netto della componente relativa alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA;

PRESO ATTO che il PEF ricevuto a differenza degli anni scorsi dispone la parte maggiore dei costi alla quota variabile;

RITENUTO confermare, per l'anno 2022, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del Consiglio Comunale n.81/2021 per l'anno 2021, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;

RITENUTO in virtù della ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile, stabilire la percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come di seguito:

- quota fissa utenze domestiche 70%
- quota fissa utenze non domestiche 30%
- quota variabile utenze domestiche 52,30%
- quota variabile utenze non domestiche 47,70%

al fine di determinare un rapporto equo e congruo tenuto conto dei costi del piano finanziario, delle superfici tassabili, dei coefficienti K e della quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelle non domestiche utilizzando per l'attività produttive le superfici adattate con il coefficiente di produzione rifiuti;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

RITENUTO pertanto determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»; come risultante dal report dell'elaborazione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all A);

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è

fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale N. 51 DEL 28/04/2022 con la quale sono state determinate agevolazioni riduzioni e scadenze TARI per l'anno 2022, stabilite in due rate due rate del 50% ciascuna, una in acconto, entro il 30.07.2022 ed una a saldo da versare entro il 05.12.2022;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 13;
- Voti favorevoli: n. 12;
- Astenuti: n. 1 (Aggravi)

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di confermare, per l'anno 2022, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del consiglio comunale n.81/2021 esecutiva ai sensi di legge e confermati per l'anno 2021, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;
3. di stabilire per l'anno 2022 la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche come di seguito:
 - ⌘ quota fissa utenze domestiche 70%
 - ⌘ quota fissa utenze non domestiche 30%
 - ⌘ quota variabile utenze domestiche 52,30%
 - ⌘ quota variabile utenze non domestiche 47,70%
4. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con n. 12 voti favorevoli, n. 1 Consigliere astenuto (Aggravi),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ENRICO GALARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI